

AS 3223– Legge Finanziaria 2005

SCHEDA DI LETTURA DELLE NOVITA' INTRODOTTE CON IL MAXIEMENDAMENTO

Presso l'Assemblea del Senato è stata posta la fiducia sul maxiemendamento (che consta di 593 commi) nell'ambito del quale è confluito tutto il disegno di legge finanziaria. Il voto di fiducia dovrebbe arrivare nella giornata dei giovedì 16 dicembre. In gran parte sono state confermate le modifiche apportate in Commissione e introdotte numerose novità, nonché ripristinato il saldo netto a 50 miliardi di euro.

In merito alla copertura riferita ad alcuni commi, considerata la complessità delle questioni, il Presidente Azzolini, nel corso dell'esame in Aula, ha rilevato che le sottolineature della Commissione sono da intendersi quali raccomandazioni.

Segnaliamo, rispetto al testo uscito dalla Commissione bilancio del Senato, le seguenti modifiche e integrazioni di vostro interesse:

comma 1 - è stato **ripristinato il saldo netto da finanziare**, portandolo a 50.000 milioni di euro per il 2005 e in 41.000 milioni di euro per il 2006 ed in 24.500 milioni di euro per il 2007;

comma 6 - il tetto del 2% dell'**aumento della spesa pubblica** non si applicherà al Consiglio superiore della magistratura.

comma 31 - per il **patto di stabilità** (commi da 23 a 55) si segnala il comma 6 volto a precisare che il Ministro dell'economia individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi diretti alla tutela dell'ambiente sulla base dei progetti preliminari da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. E' sempre il Ministro dell'economia a provvedere all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

comma 63 - la sospensione degli aumenti delle **addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP** è confermata fino al 31 dicembre 2005, salvo quanto disposto dal **comma 180**, volto a stabilire che al fine del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario e per il ripianamento del disavanzo della **gestione sanitaria** relativa all'esercizio 2004, le regioni possono deliberare l'aumento delle addizionali regionali all'IRPEF e delle maggiorazioni IRAP.

comma 86 - è stato ripristinato l'articolo recante le norme per il contrasto e la prevenzione dell'**uso illecito di finanziamenti pubblici**;

comma 97 - le norme riguardanti le **dotazioni organiche**, sono state estese anche alle agenzie fiscali. Si precisa che le norme per la rideterminazione delle dotazioni, per tener conto degli effetti di riduzione del personale, fanno salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004 (anziché ottobre). Al **comma 101** (lettera f)) si precisa che nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione è prioritariamente considerata l'immissione in servizio anche: dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle Agenzie fiscali previo superamento di un concorso, ma a decorrere dal 2006; del personale necessario per assicurare gli impegni internazionali; degli addetti alla difesa. Al **comma 111** si stabilisce che, per le regioni e le autonomie locali e gli enti del servizio nazionale, le economie derivanti dall'attuazione delle norme riguardanti gli organici, le assunzioni e le mobilità

conseguenti alle misure limitative delle assunzioni per gli anni dal 2006 al 2008, restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del **miglioramento dei relativi saldi**.

comma 152 - la disciplina dell'importo massimo di integrazione salariale per impiegati ed operai trova applicazione anche per i trattamenti speciali aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

comma 168 - per la prosecuzione degli interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale nella regione **Calabria** è autorizzato, a favore dei forestali, un contributo di euro 160.102.000 per il 2005 ed è istituito un Commissario straordinario con funzioni di vigilanza.

comma 169 - lo Stato concorre al ripiano del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni dal 2001 al 2003. A tal fine è autorizzata una spesa di 2.000 milioni di euro per il 2005, di cui 50 milioni per ripianare i disavanzi della regione **Lazio** per il 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambin Gesù". Le somme sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

comma 288 - per gli **immobili di proprietà dello Stato** relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo degli stessi, decorsi 90 giorni dalla notificazione della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazioni di fatto, si procede alla riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione non è effettuata nel caso in cui gli interessati, entro il 30 aprile 2005, provvedano, in un'unica soluzione, al versamento. I giudizi pendenti, di accertamento liquidazione o condanna al pagamento dei predetti debiti, si estinguono con l'adempimento di quanto previsto.

comma 289 - ai fini della valorizzazione del **patrimonio immobiliare**, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei **comuni**, comprese le operazioni di cartolizzazione, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto;

comma 289 - ai fini di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e altre incombenze connessi agli **immobili locati** (art. 4, comma 2-ter, d.l. n. 351/01, lex n. 410/01), si autorizza l'Agenzia del Demanio a chiedere alla ragioneria generale dello Stato, anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari;

commi 352 e 353 - riguardo al **classamento delle unità immobiliari**, i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari i diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione degli atti di aggiornamento. L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del Comune, si produce dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, o in assenza di questa, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

comma 354 - riguardo all'inasprimento della sanzione per la mancata o tardiva presentazione in **catasto** delle **dichiarazioni di nuova costruzione**, o di variazione delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamento nello stato, consistenza e destinazione, si precisa che le stesse sanzioni sono elevate per le variazioni

nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili (euro 258) e per fabbricati di nuove costruzioni (euro 2.066).

comma 356 - le norme riguardanti la **superficie di riferimento degli immobili censiti**, riguarda le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano al censimento degli immobili. Si chiarisce, poi, che i dati comunali per l'eventuale modifica della superficie degli immobili già denunciati sono comprensivi della toponomastica. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, si precisa che i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare la planimetria catastale del relativo immobile.

comma 363 - nella determinazione della **base imponibile IRAP** sono ammessi in deduzione i costi per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese per la realizzazione di programmi comuni di ricerca. Le norme valgono per: per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

comma 365 - riguardo all'attuazione della **riforma dell'IRE** le previste deduzioni per oneri familiari ammontanti a euro 3.200 (nel caso, tra l'altro, manchi l'altro genitore, nei casi di separazione o adozione) sono valide solo per il primo figlio;

comma 394 - riformulate parzialmente le norme sulle **cessioni a titolo oneroso**, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi. I soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di 15 giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta, gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione.

comma 432 - in merito alle norme sul **riordino del servizio nazionale della riscossione**, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo o, nei casi previsti all'articolo 32, comma 2, lettera *b*), del dlgs n. 46/99 (riguardanti alcune procedure di riscossione spontanea su richiesta dell'ente creditore che possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari) entro il sesto mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.

comma 433 - il **concessionario notifica la cartella di pagamento**, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede (DPR n. 602/73, art. 25), a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario.

comma 442 - in attesa della riforma organica del settore della **riscossione**, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della

riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino, si chiarisce, alla data del **20** novembre 2004 e sempre dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004;

comma 447 - inserite disposizioni per la trasmissione, per il settore della **grande distribuzione**, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni o prestazioni servizi;

comma 466 - nell'ambito delle norme per la **cessione di tratti di rete stradale**, si precisa che con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS s.p.a., Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati;

Comma 468 - per il completamento degli **interventi infrastrutturali** necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005 per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione;

Comma 469 - per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla **Valtellina**, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS.

Comma 470 - per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle **città metropolitane** a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento.

comma 472 - per la concessione di contributi alla realizzazione di **infrastrutture ad elevata automazione** e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Sarà un decreto del Ministro delle infrastrutture ad individuare le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento.

Commi 473 e 474 - per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158 (progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del **passante di Mestre** con il territorio delle comunità locali), della legge n. 350/03, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127 (l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata) della predetta legge.

Comma 475 - Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3 (infrastrutture per la mobilità al servizio di alcune **Fiere**), della legge n. 448/01, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Si segnala anche la soppressione dell'articolo che istituiva una **Alta commissione di monitoraggio** sugli andamenti della finanza pubblica.

Commi 496-499 - i commi in questione modificano il dlgs n. 507/1993 e riguardano l'**imposta sulla pubblicità**. In linea generale dispongono l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione per il 10% degli spazi pubblicitari di ogni Comune da destinare alle affissioni per lo svolgimento di attività politiche.

In particolare, tra l'altro, viene inserito un nuovo articolo 20-bis (*Spazi riservati ed esenzione del diritto*), in base al quale il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti deve essere riservata, da parte dei Comuni, ai soggetti, tra gli altri, che svolgono attività politica (vedi art. 20). Colui che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui sopra deve farne richiesta, secondo le modalità previste dal dlgs e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. Inoltre, si stabilisce che l'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Le nuove norme stabiliscono, inoltre, che le violazioni ripetute e continuate della normativa vigente in materia, commesse fino all'entrata in vigore della nuova legge finanziaria possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle sanzioni, mediante il versamento - a carico del committente - di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100,00 euro per anno e per provincia. Il versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia, qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. Sarà poi la provincia a provvedere, in proporzione al valore delle violazioni accertate, nei confronti dei comuni interessati. Questi ultimi, dovranno, però, inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. Le entrate saranno destinate al settore ecologia, qualora i comuni non presentino la richiesta. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio, al 31 maggio 2005.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15 (sanzioni), commi 2 e 3, della legge n. 515/93 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)

Comma 500 - estese le agevolazioni fiscali per le **imprese editrici** anche per il 2005, nel limite massimo di 95 milioni di euro.

Comma 536 - previsto lo slittamento del termine di decorrenza del progetto di **defiscalizzazione del bioetanolo** dal 1°1.2003 al 1°1.2005, elevando peraltro il limite di spesa da 15,50 a 73 milioni di euro.

Comma 537 - Ridotto il contingente annuo di **biodiesel** agevolato da 300 mila a 200 mila tonnellate, con un maggior gettito di 57,94 milioni di euro.

Soppresso l'**articolo 42-bis**, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato, riguardante le carte valori e gli stampati rigoroso rendimento.

Comma 556 - differiti al 2004 e al 2006 i termini previsti per l'applicazione della disciplina del **conto economico**, rispettivamente per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti) e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

Comma 557 - si tratta di una norma di interpretazione autentica, riguardante l'articolo 4 (che considera come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo) del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito con modificazioni nella legge n. 1249/39.

In base a tale interpretazione, si chiarisce che i **fabbricati e le costruzioni stabili** sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Alla determinazione della rendita catastale, pertanto, concorrono gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I **trasferimenti erariali** agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

Commi 558 e 559 - stanziati ulteriori 32 milioni di euro per il 2005, 56 milioni per il 2006, 86 milioni per il 2007 e 88 milioni a decorrere dal 2008 per l'assunzione di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, per far fronte ad esigenze straordinarie di **controllo del territorio** e per potenziare l'impiego del poliziotto e del **carabiniere di quartiere**. Altre norme dispongono per la copertura dei posti per agente della Polizia di Stato e di carabiniere.

Comma 561 - 23 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni per il 2006 sono stanziati per l'attuazione del **programma di cooperazione AENEAS**, un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi Terzi in materia di immigrazione ed asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture.

Comma 563 - previsto l'incremento di 500 unità complessive della dotazione organica del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

Sarà un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, a provvedere alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2005, 12 milioni per il 2006 e 13 milioni a decorrere dal 2007. Un successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, provvederà alla ripartizione per sedi di servizio delle unità.

Comma 567 - Modificando la "legge Merloni", si stabilisce - in deroga - che, qualora il **prezzo** di singoli **materiali da costruzione**, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta, la percentuale eccedente viene compensata, in aumento o in diminuzione, nel limite delle risorse prestabilite. Oltre a definire la determinazione della compensazione, la disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Tali norme si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il

primo decreto rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003, mentre per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per il 2003. A copertura delle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Anche le somme derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate a tal fine, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatoti nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

Le **amministrazioni aggiudicatrici** e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

Comma 571 - riguarda l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi alle **misure comunitarie**.

Comma 572 - Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di **impianti di generazione di energia elettrica** (legge n. 55/2003) e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Comma 577 - I **comuni** con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Comma 578 - l'articolo 23 del DPR n. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comma 7 (Disciplina della denuncia di inizio attività), è integrato prevedendo che contestualmente al certificato di collaudo il progettista presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della **variazione catastale** conseguente alle opere realizzate o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica sanzione previste all'articolo 37, comma 5 del medesimo DPR.

Comma 579 - fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2005, l'**assegno per il nucleo familiare** viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Le disposizioni di attuazione sono adottate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia.

Comma 592 - sono dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge finanziaria conseguenti a violazioni di natura contabile o

amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli **incarichi esterni**. La norma riguarda i rapporti posti in essere prima del 1°1.2005.